

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Convenzione prot. n. del.....

TRA

Il **Master in PEACE-Pianificazione Energetica per l’Ambiente e le Città Ecosostenibili** dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, d’ora in poi denominato Soggetto Promotore, rappresentato dal Coordinatore Prof. Matteo di Venosa domiciliato per la carica presso la sede di Pescara Campus Universitario di V.le Pindaro, 42 – 65127 Pescara

E

(Denominazione Soggetto ospitante) con sede legale in.....Provincia.....Via.....CAP.....
C.F. (o Partita I.V.A.) n.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 d’ora in poi denominato Soggetto Ospitante, rappresentato da: (nome, cognome)
nato a: il: in qualità di.....

PREMESSO che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18 comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
- l'Università G. d’Annunzio, in particolare, il Dipartimento di Architettura di Pescara, organizza il Master universitario di primo livello PEACE_Pianificazione Energetica per l’Ambiente e le città Ecosostenibili;
- Il Master PEACE prevede attività formative e un tirocinio curriculare di 400 ore (16 cfu) da svolgersi presso enti, aziende e organizzazioni convenzionati con il Master e coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studio;
- Il tirocinio curriculare costituisce parte integrante del percorso formativo del Master e può essere svolto presso soggetti convenzionati pubblici o privati, in presenza, a distanza o in modalità mista. È inoltre ammesso lo svolgimento del tirocinio presso la struttura lavorativa del/della corsista, purché le attività previste dal Progetto Formativo siano ulteriori o comunque chiaramente distinguibili dalle ordinarie mansioni lavorative;
- Il Soggetto ospitante è disponibile ad accogliere tirocinanti ai fini della formazione e dell’orientamento professionale.

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998;

VISTO l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

Si stipula quanto segue:

Art.1 OGGETTO

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196.

Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a (barrare la casella corrispondente al numero di tirocinanti ospitabili):

- ☐ un/una tirocinante – soggetti ospitanti con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- ☐ non più di due tirocinanti contemporaneamente - soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19;
- ☐ tirocinanti in misura non superiore contemporaneamente al 10% dei dipendenti - soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 2 RAPPORTO DI TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il/la tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un/una tutor designato/a dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un/una responsabile aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

1. il richiamo alla presente convenzione;
2. le generalità del/della tirocinante;
3. i nominativi dei tutor accademico ed aziendale
4. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
5. modalità di svolgimento (presenza, distanza o mista), calendario, strumenti di monitoraggio, competenze attese, risultati formativi e modalità di valutazione.
6. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi temporali previsti dall'art. 7 del D.M. 142/98.
7. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, cantieri) presso le quali si svolge il tirocinio;
8. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del Soggetto Promotore;

Art. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il tirocinio può svolgersi in presenza, a distanza o in modalità mista. Le modalità sono definite nel Progetto Formativo, che costituisce parte integrante della presente Convenzione. Le attività svolte a distanza devono garantire adeguato tutoraggio, monitoraggio e tracciabilità. Previa autorizzazione del Coordinatore del Master, sentito il tutor accademico può essere autorizzato lo svolgimento del tirocinio presso il datore di lavoro del/della corsista, previa verifica della coerenza delle attività con gli obiettivi formativi e della distinzione rispetto alle ordinarie mansioni lavorative. Il soggetto ospitante deve essere preventivamente convenzionato con il Master.

Art. 4 SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del Progetto formativo da parte del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del/della tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il/la tirocinante è tenuto/a a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
3. redigere a conclusione del periodo formativo, la relazione finale relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
4. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante in attuazione del D.lgs. n. 81/2008;
5. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
6. attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante attraverso i rispettivi tutor;
7. eventuali pubblicazioni e/o relazioni del/della tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio dovranno essere dallo stesso concordate con il Soggetto ospitante.

Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al/alla tirocinante l'eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio deve essere preventivamente indicata nel Progetto Formativo.

Qualora si verificassero, da parte del/della tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione al tutor accademico incaricato, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Art. 5 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il/la tirocinante con le seguenti polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro: PAT INAIL 090297236¹), UNIPOLSAI posizione n. 154207087
- Responsabilità civile: CHUBB EUROPEAN GROUP posizione n. ITCASC09280, estensione internazionale

Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che l’attività si svolga presso strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, cantieri, ecc.) che rispettano le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate.

Il Soggetto Ospitante si impegna, inoltre, ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sezione V “Sorveglianza sanitaria” per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuali”, sollevando il Soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica.

Art. 6 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Il tutor aziendale e il tutor accademico effettuano verifiche periodiche sull'andamento del tirocinio. Al termine è redatta una valutazione finale attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il monitoraggio può essere effettuato anche mediante strumenti digitali e incontri a distanza debitamente verbalizzati. Il Coordinatore del Master può sospendere o revocare il tirocinio qualora vengano meno le condizioni formative previste dal Progetto Formativo.

Art. 7 IMPEGNI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. a rispettare il progetto formativo;
2. a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del/della tutor aziendale designato;
3. a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
4. a produrre, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal/dalla tirocinante e firmata dai tutor e dal/dalla tirocinante relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
5. a compilare il questionario di valutazione finale del tirocinio.
6. a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui al Regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali.
7. in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università stessa.

Art. 8 PROGETTO FORMATIVO

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del Progetto formativo per attività di tirocinio curriculare.

¹ PAT INAIL riferita all’Ateneo come “Gestione per Conto” da utilizzarsi per la comunicazione obbligatoria al CPI a cura del soggetto ospitante, per i tirocini extracurricolari.

Il Progetto formativo e di orientamento dovrà essere presentato dallo studente, sottoscritto per l'Università dal/dalla tutor universitario/a, dal/dalla tutor del soggetto ospitante e dal/dalla tirocinante.

Il Progetto Formativo costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 9 DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione produce effetti dalla data della stipula, e può essere rescissa dalle parti mediante disdetta da comunicare a mezzo PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i. nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR.

Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, assumono la qualità di Titolari autonomi.

Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i/le tirocinanti quali autorizzati/e al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del GDPR.

Art. 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Chieti.

Art. 12 RICHIAMI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le Parti convengono che la presente Convenzione si intende adeguata alle eventuali sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e ai regolamenti di Ateneo in materia di tirocini curriculari, fatta salva l'adozione degli eventuali atti formali richiesti.

Art. 13 REGISTRAZIONE E SPESE

La presente Convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs.

n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate. L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, dal Soggetto Promotore, ai sensi dell’art. 15 DPR 642. La presente Convenzione verrà registrata in caso d’uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Allegati

Alla presente si allega

- Allegato A – Progetto Formativo

Firma digitale del legale rappresentante del *Soggetto Promotore*

Coordinatore del Master in PEACE- *Pianificazione Energetica per l’Ambiente e le Città Ecosostenibili*.

Prof. Matteo di Venosa

Firma digitale del legale rappresentante del *Soggetto Ospitante*

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all’art.11 (Foro Competente).

Firma digitale del legale rappresentante del *Soggetto Ospitante*
